

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4930 del 26/09/2023
Oggetto	SM 1048 Notificatore: Ecologia Sammarinese SRL- Destinatario: Dismeco Srl Via Lama di Reno 32 Marzabotto (BO) - Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero Regolamento CE N 1013/2006 e s.m. art. 9, comma 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-5094 del 25/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE
(AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA)

Oggetto: Procedura di notifica per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero
Regolamento CE N 1013/2006 e s.m. art. 9, comma 2.

Notificatore: Ecologia Sammarinese SRL

Notifica: n. SM 1048

Destinatario: Dismeco Srl Via Lama di Reno 32 Marzabotto (BO).

Allegati: Itinerario;

Approvazione della notifica n. SM 1048

I. Decisione

1. **La notifica SM 1048** per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

Codice CER:	20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Quantità totale:	25 tonnellate	
Tipo di imballaggio:	Imballaggio composito IBC	
Stato fisico:	Solido	
Codice di pericolosità	H12	

destinati all'impianto intermedio gestito dalla Società **Dismeco Srl Via Lama di Reno 32 Marzabotto (BO)**, per essere sottoposti all'operazione di recupero R12, è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

2. **la presente Decisione è valida fino al 25 Luglio 2024;**

3. la presente Decisione non è trasferibile;
4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto; le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
5. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
2. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 1048;
3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
4. Gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quanto possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
5. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
6. L'itinerario allegato alla notifica non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III successivo;
7. Il personale addetto al trasporto deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il

trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le autorità amministrative interessate;

III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto intermedio indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
4. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. La Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della società Ecologia Sammarinese SRL all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., ed a seguito dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. La garanzia finanziaria potrà essere prestata anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
6. Ogni spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate trasmettendo il relativo documento di movimento almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.; Dismeco Srl dovrà inserire in SISPED i movimenti previsti con le medesime tempistiche.
7. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., Dismeco Srl deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e

certificare sotto la sua responsabilità, quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero, e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'avvenuto recupero intermedio. A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i documenti di movimento compilati alle caselle 18. e 19, dall'impianto intermedio gestito dalla società Dismeco Srl.

8. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto intermedio deve farsi rilasciare dagli impianti di recupero finali delle principali frazioni prodotte dal trattamento (frazioni vetrose con CER 191205 e ferrose con CER 191202), quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti, i certificati che attesta l'avvenuta operazione di recupero finale. A riguardo si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i certificati rilasciati dagli impianti finali utilizzando il modello allegato al dossier di notifica recante informazioni minime art. 15 e) reg. 1013/2006).
9. In caso di variazione degli impianti di recupero finale delle frazioni vetrose e ferrose prodotte dal pre-trattamento del rifiuto notificato, Dismeco Srl è tenuto a darne tempestiva e preventiva comunicazione alle autorità competenti fornendo le autorizzazioni alla gestione degli impianti
10. Dismeco Srl, quale impianto intermedio dei rifiuti notificati, è tenuto ad attivare le procedure informatiche di gestione transfrontaliera dei rifiuti ritirati, tramite il gestionale "SISPED" presso il quale la Ditta medesima dovrà essersi preventivamente accreditata;
11. come indicato nel Contratto di recupero, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
12. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;

13. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
- la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
14. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.e comunque fino all'avvenuto recupero presso gli impianti di destinazione finale notificati.

IV. Motivazioni

L'autorità competente di spedizione Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino ha trasmesso con nota del 21/08/2023 rep. n. TTR 2023/0574 U, il dossier di notifica successivamente acquisito agli atti con PG. 2023/142737 del 21/08/2023.

In data 22/08/2023, il procedimento è stato sospeso e sono state richieste integrazioni come da comunicazione in atti PG/2023/143578 del 22/08/2023.

Il dossier di notifica è stato integrato dal notificatore in data 29/08/2023 PG 146347/2023.

In data 31/08/2023 è stata inviata al notificatore la conferma di ricevimento della notifica ai sensi art. 9 comma 1 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

Si prende atto che il rifiuto notificato, a seguito del trattamento presso l'impianto intermedio gestito da Dismeco S.r.l, Marzabotto, sia successivamente destinato ad una serie di impianti di destinazione finale in funzione della tipologia di rifiuto: principalmente Nial Nizzoli S.r.l.,Correggio (RE). per la frazione vetrosa (CER 191205), Mattioli S.p.A., Sassuolo (MO), per la frazione ferrosa (CER 191202).

Detti impianti risultano legittimamente autorizzati a gestire detti rifiuti.

La società Ecologia Sammarinese SRL di San Marino è in possesso di valida autorizzazione rilasciata con Delibera 01 del 15.03.2023 rilasciata dalla Repubblica di San Marino alla gestione dei rifiuti notificati e si configura come produttore del rifiuto notificato.

L'impianto di destinazione intermedio gestito da Dismeco Srl Via Lama di Reno 32 Marzabotto (BO), è in possesso valida autorizzazione determina n. 663 del 11/02/2022 successivamente modificata con Determina 1115 del 07/03/2022 rilasciata da ARPAE AACM Bologna.

E' stato accertato che detta autorizzazione prevede il conferimento del rifiuto notificato con operazione R12.

Si richiama l'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, destinati al recupero e allo recupero ratificato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n°191 del 29/01/2019¹.

I diritti amministrativi per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia che sono stati versati, di importo pari a 258,30 €, sono conformi all'allegato 4 al DM 370/98 e sono stati pagati mediante sistema pagoPa in data 26.08.2023.

Sulla base della documentazione presentata e le motivazioni sopra richiamate si propone l'autorizzazione scritte alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La Dirigente
dell'Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana ²
Dott.ssa Patrizia Vitali
(*documento firmato digitalmente*)³

Il presente documento, composto da n. 6 pagine e n. 1 Allegato, costituisce copia conforme all'originale informatico firmato digitalmente dalla Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, realizzato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice di Amministrazione Digitale).

Allegati: - Itinerario

¹ Ratificato tra le parti in data 26/10/2018 n° 2018/496

² Il presente atto è sottoscritto in virtù della Deliberazione del Direttore Generale ARPAE DDG n. 113/2018 del 17.12.2018 che ha conferito al Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Direttore dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.